

## MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale dell'amministrazione civile – Direzione centrale delle autonomie, 19 ottobre 2000, prot. 9/2000

*Composizione della Giunta – articolo 48, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, decreto legislativo n. 267 del 2000.*

Continuano a pervenire quesiti in ordine alla composizione della Giunta ed alla possibilità che gli enti locali hanno di indicare negli statuti un numero di assessori fisso ovvero variabile.

Sul punto questo Ministero ha già emanato una circolare (circolare n. 7/1999 del 17 novembre 1999) nella quale si riconosceva alla potestà degli enti di prevedere un numero fisso di assessori da nominare ovvero un numero variabile da un minimo ad un massimo, consentendo, così, all'organo di vertice - sindaco o un presidente della provincia - di modulare, di volta in volta, la composizione della Giunta alle esigenze di efficienza dell'ente.

In ordine alle problematiche insorte sulla soluzione esposta, si è ritenuto opportuno richiedere il parere del Consiglio di Stato, il quale ha confermato l'indirizzo interpretativo assunto, ammettendo la possibilità di prevedere nello statuto sia un numero fisso che un numero variabile della composizione della Giunta.

In particolare ha ritenuto, quel Consesso (parere Sez. I n. 741/2000) che il dato testuale della legge n. 142 del 1990 non esclude la possibilità che lo statuto fissi un numero di assessori in maniera variabile, nel contesto di una opzione che discrezionalmente valorizzi la responsabilità politico-amministrativa del sindaco o del presidente della provincia.

Ne consegue che compete allo statuto, nell'esercizio della propria autonomia, individuare le modalità di nomina della Giunta con la massima discrezionalità, fatto salvo comunque il rispetto del limite numerico fissato dalla legge.

Sulla scia di tale linea interpretativa si pone l'articolo 47 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, adottato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevedendo che gli statuti possano determinare il numero fisso degli assessori ovvero il numero massimo degli stessi.

Sul punto questo Ministero ritiene di dover precisare che l'individuazione del numero massimo degli assessori non esclude la possibilità che l'autonomia normativa dell'ente si orienti verso l'individuazione di un numero variabile di questi, sempreché sia ricompreso fra il numero minimo e quello massimo.